

BStGer BK_B 017/04 vom 27. Mai 2004

Bundesstrafgericht, 2004-05-27, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BK_B_017_04

FR: TPF BK_B 017/04 du 27 mai 2004

IT: TPF BK_B 017/04 del 27 maggio 2004

Regeste

Reclamo contro l'ordine di perquisizione e sequestro del 13 novembre 2003 del Ministero pubblico della Confederazione (art. 65 PP)

Erwägungen

E. 1.1

In seguito alla costituzione e all'entrata in vigore del Tribunale penale federale, il 1° aprile 2004 la Corte dei reclami penali di questo tribunale ha ripreso le cause pendenti presso la Camera d'accusa del Tribunale federale (v. art. 28 cpv. 1 lett. a e 33 cpv. 1 della Legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 - LTPF; RS 173.71).

E. 1.2

Giusta l'art. 105bis cpv. 2 PP, nella versione in vigore dal 1° aprile 2004, gli atti e le omissioni del procuratore generale della Confederazione possono essere impugnati con ricorso alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, seguendo le prescrizioni procedurali degli art. 214-219 PP. La legittimazione ricorsuale è in concreto data, avendo il reclamante reso perlomeno verosimile il suo diritto di proprietà sull'oggetto sequestrato (art. 214 cpv. 2 PP). L'ordine di perquisizione e sequestro è stato notificato al patrocinatore del reclamante il 26 febbraio 2004; il reclamo risulta pertanto tempestivo (art. 217 PP).

- 4 -

E. 2

L'ordine impugnato è stato redatto in lingua italiana; il precedente legale del reclamante ha però chiesto che per il procedimento venga utilizzata la lingua tedesca, nella quale è cognito.

L'art. 37 cpv. 3 OG prevede che « la sentenza è redatta in una lingua ufficiale, di regola in quella della decisione impugnata. Se le parti parlano un'altra lingua ufficiale, la sentenza può essere redatta in questa lingua ». Questa disposizione permette, all'evidenza, una certa flessibilità nell'utilizzo delle lingue nazionali da parte delle autorità federali. Il MPC è organizzato in modo tale da poter utilizzare indifferentemente le lingue nazionali; di principio, al fine di garantire un'unitarietà della procedura dall'inizio alla fine, gli atti procedurali adottati sono tutti redatti nella medesima lingua. Inoltre, secondo la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 (consid. 1) dell'8 gennaio 2004, da un avvocato che esercita la sua attività in Svizzera ci si può attendere la conoscenza, almeno passiva, delle lingue nazionali. In concreto non risulta peraltro che il legale del reclamante sia stato impedito nel suo diritto di difesa dall'uso della lingua italiana nel procedimento; il suo gravame, pertinente e ben articolato, dimostra semmai il contrario. Non vi sono pertanto

ragioni per derogare alla regola prevista dall'art. 37 cpv. 3 prima frase OG.

E. 3

Il reclamante lamenta pure un mancato accesso agli atti dell'incarto. Il diritto di accedere agli atti di un incarto, alla stregua di quello di esaminare le prove assunte dall'autorità, rientra nel diritto di essere sentiti poiché costituisce la premessa necessaria del diritto di esprimersi e di esporre i propri argomenti prima che una decisione sia presa, vero fulcro del diritto di essere sentiti. Quanto all'esercizio di questo diritto, desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.), il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare ch'esso è in linea di principio soddisfatto quando l'interessato ha potuto prendere conoscenza dei documenti che costituiscono l'inserito di causa, consultandoli in sede appropriata e con facoltà di prendere delle note e di estrarne delle fotocopie (DTF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 109 consid. 2b). Il diritto di consultare gli atti di un incarto può nondimeno comportare eccezioni o restrizioni richieste dalla tutela di legittimi interessi pubblici o privati contrastanti quali, ad esempio, il rischio di collusione; al riguardo l'autorità dispone di tutta una serie di accorgimenti, come depennare certi passaggi o comunicare solo determinati documenti ad esclusione di altri (DTF 122 I 153 consid. 6a; G. PIQUEREZ, *Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique*, Zurigo 2000, n. 2489 e 2491, pagg. 533-534; v. anche L. MARAZZI, *Il GIAR, L'arbitro nel processo penale*, Lugano 2001, pagg. 21-25). A questo riguardo, la giurisprudenza ha già sancito

- 5 - che una limitazione del diritto di accedere agli atti, per quanto imposta prima della chiusura dell'istruzione formale, non comporta in principio né una violazione dell'art. 29 cpv. 2 Cost. né dell'art. 6 CEDU (DTF 120 IV 242 consid. 2c/bb e riferimenti citati). E' quindi alla luce di queste indicazioni giurisprudenziali che va esaminata la questione dell'accesso agli atti nel caso concreto.

Orbene, l'ordine di perquisizione e sequestro indica, pur se sommariamente, la fattispecie penale e i sospetti che gravano sulle persone implicate nell'inchiesta (riciclaggio di denaro tramite importazione illegale in Svizzera di orologi preziosi) e i motivi alla base del sequestro dell'orologio litigioso; il reclamante ha potuto esporre le sue argomentazioni, come pure i suoi titoli di proprietà sull'oggetto sequestrato, nel corso di un'audizione davanti alle autorità doganali. Risulta pertanto che, pur con le limitazioni adottate, egli ha potuto accedere agli atti principali dell'inchiesta e prenderne atto; considerato il precoce stadio del procedimento e la necessità di ulteriori indagini, un più ampio accesso agli atti non sarebbe stato possibile. Il MPC non ha pertanto abusato del suo potere discrezionale in questa occasione; la censura ricorsuale deve essere respinta.

E. 4

novembre 2003 al MPC dalla Direzione generale delle dogane, le diverse fatture presentate concordano per ciò che attiene l'identità dell'acquirente (ossia A. _____, agente sotto la ragione commerciale B. _____), per cui la legittimità del proprietario non può più essere ragionevolmente messa in dubbio in questa sede (v. DTF 120 Ia 120 consid. 1b). La documentazione relativa alla società venditrice (la C. _____ di X: _____, California) è stata peraltro autenticata dalle competenti autorità statunitensi. Risulta inoltre che il reclamante ha effettivamente sporto denuncia in Messico per il furto di tale orologio, mentre non vi è agli atti nessuna prova che egli intrattenga relazioni con le persone indagate in Svizzera, ed in particolare con l'importatore degli orologi di lusso – sospettato di riciclaggio – al cui domicilio è avvenuto il sequestro. Contrariamente all'opinione del

MPC, la sola circostanza che il reclamante risieda all'estero non può giustificare, in simili evenienze, il mantenimento dell'oggetto sotto sequestro penale.

Per quanto attiene al sequestro doganale, va invece osservato che la Direzione delle dogane non si oppone al dissequestro dell'oggetto illegalmente importato, per quanto il reclamante provveda al pagamento delle tasse doganali dovute per l'importazione o fornisca delle garanzie equivalenti (v. lettera del 4 novembre 2003 in atti).

E. 4.1

Il sequestro costituisce una misura processuale provvisoria, volta ad assicurare i mezzi di prova nel corso dell'inchiesta (DTF 124 IV 313 consid. 4 e riferimenti). Per sua natura, tale provvedimento va preso rapidamente, ritenuto che, di regola, spetterà al giudice di merito pronunciare le misure definitive e determinare i diritti dei terzi sui beni in questione. Come in tutti gli istituti procedurali che intaccano eccezionalmente i diritti individuali per prevalenza di interesse pubblico, il sequestro è legittimo unicamente in presenza concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e l'oggetto che così occorre salvaguardare agli incumbenti dell'autorità requirente ed inquirente; la misura ordinata deve inoltre essere rispettosa del principio della proporzionalità (G. PIQUERREZ, op. cit., n. 2554 e segg., pag. 549). Nelle fasi iniziali dell'inchiesta penale non ci si dovrà mostrare troppo esigenti quanto al fondamento del sospetto: è infatti sufficiente che il carattere illecito dei fatti rimproverati appaia verosimile. Adita con un reclamo, la Corte dei reclami penali (come già la Camera d'accusa prima di essa), non può peraltro statuire sul merito del procedimento penale, ma deve limitarsi all'esame dell'ammissibilità del sequestro in quanto tale (DTF 119 IV 326 consid. 7c e d). Secondo costante giurisprudenza, finché sussiste una possibilità di confisca, l'interesse pubblico impone di mantenere il

- 6 - sequestro penale (DTF 125 IV 222, consid. 2 non pubblicato; 124 IV 313 consid. 3b e 4; SJ 1994 p. 97, 102).

E. 4.2

Il reclamante contesta la presenza di elementi sufficienti atti a giustificare la misura coercitiva impugnata. A suo dire, il titolo di proprietà sull'oggetto sarebbe infatti sufficientemente provato; fa inoltre notare di essere completamente estraneo alla fattispecie penale sulla quale indagano le autorità elvetiche (riciclaggio tramite commercio di orologi di lusso), tant'è che egli non è finora stato oggetto di alcuna imputazione. Dal canto suo, il MPC rileva invece che il mantenimento del sequestro è giustificato dalla presenza di forti sospetti sulla persona oggetto di indagini, presso la quale l'oggetto è stato sequestrato, e sul fatto che il reclamante, che ne ha rivendicato la proprietà a nome della società B. _____, ha fornito in tre occasioni dei titoli di proprietà differenti.

Quanto precede è tuttavia insufficiente affinché le esigenze di motivazione di un ordine di perquisizione e sequestro nei confronti di un terzo non implicato nell'inchiesta appaiono soddisfatte; come si evince dalla documentazione allegata alla risposta del MPC, ed in particolare dalla lettera inviata il

E. 5

Alla luce delle precedenti considerazioni, il reclamo deve essere accolto e la decisione impugnata annullata giacché lesiva del principio della propor-

- 7 - zionalità. L'oggetto sequestrato deve dunque essere restituito al reclamante. A quest'ultimo, che si è avvalso del patrocinio di un avvocato, vanno riconosciute adeguate indennità per ripetibili (art. 245 PP in relazione all'art. 159 cpv. 1 OG). Secondo l'art. 159 OG, statuendo sulla contestazione, il tribunale decide se e in quale misura le spese della parte vincente devono essere sostenute da quella soccombente. Se la sentenza dà ragione al ricorrente, le spese indispensabili causate dalla contestazione gli devono essere rimborsate; in concreto è applicabile il Regolamento sulle spese ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale (RS 173.711.31). Giusta il suo art. 3 cpv. 3, se entro l'udienza finale il patrocinatore non fa pervenire la sua nota delle spese, l'onorario è fissato secondo il libero apprezzamento del Tribunale. Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali, la data della decisione fa stato e sostituisce quella della chiusura dei dibattimenti. In virtù di questa normativa, e conto tenuto del dispendio causato dalla presente causa, in concreto viene assegnata a titolo di ripetibili un'indennità forfetaria (IVA inclusa) di fr. 2000.-, da porre a carico del MPC.

- 8 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.